

Allegato sub "B" al rep. 44645/32623

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' - SUOI SCOPI - SUA COMPOSIZIONE

Art. 1

E' costituita in Pordenone un'associazione denominata "OPERA SACRA FAMIGLIA", sotto l'alto patronato dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone.

Art. 2

L'associazione ha per fine l'istruzione, il lavoro, l'assistenza religiosa, morale e sociale e non persegue scopi di lucro.

Non potranno essere distribuiti o ripartiti utili, anche indirettamente, sia nel corso della vita dell'Ente, sia all'atto del suo scioglimento o della cessazione.

Art. 3

L'associazione provvede alla continuazione e realizzazione delle sue finalità istituzionali, promuovendo opere che abbiano per scopo l'assistenza religiosa e morale, l'istruzione professionale, l'attività di insegnamento teorico e pratico, la ricerca e la divulgazione scientifica, l'assistenza alla persona, anche a mezzo di attività estive e/o di dopo scuola, e/o il proseguimento extra scolastico di attività didattiche, culturali e sportive e l'assistenza degli iscritti e di quante altre persone, anche di età minore, che ne abbiano bisogno, oppure che si trovino in situazioni svantaggiate.

Le suddette finalità possono essere perseguite, anche in via mediata, attraverso la partecipazione ad enti e società, ovvero promuovendo la costituzione di enti, fondazioni e società.

Art. 4

L'associazione provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con il prodotto delle quote sociali sottoscritte e con altri proventi non destinati ad aumentare il patrimonio.

L'assistenza religiosa, nei modi e nelle persone, è determinata dall'ordinario diocesano.

Art. 5

L'associazione ha sede in Pordenone, viale de La Comina, n. 25 e la sua durata è illimitata.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 6

I soci si distinguono in effettivi e volontari.

Sono soci effettivi quelli che con le loro contribuzioni annuali e con prestazioni aiutano efficacemente a raggiungere gli scopi che l'associazione si prefigge.

Sono soci volontari quelli che prestano gratuitamente la loro opera (continua) a favore dell'associazione e convivono nelle

sue istituzioni.

E' consentito ai soci effettivi e volontari di chiedere il passaggio da una categoria all'altra, osservando la disposizione dell'art. 7.

ART. 7

Coloro che intendono far parte dell'associazione devono farne domanda scritta al presidente, il quale la sottoporra al Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro ammissione con la maggioranza di cinque settimi.

Art. 8

Ogni socio è tenuto a rispettare ed osservare le disposizioni del presente statuto, nonché tutte le delibere dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e del regolamento da redigersi dal consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'ordinario diocesano e dall'assemblea generale.

Art. 9

Ai soci volontari, a seconda delle disponibilità dell'associazione, possono essere corrisposte gratifiche annuali nella misura che viene fissata dal consiglio di amministrazione, beneficiano inoltre del vitto, del vestiario e dell'assistenza in caso di malattia, invalidità, vecchiaia e tubercolosi, secondo le norme fissate dal regolamento.

Art. 10

I soci cessano di essere tali per recesso volontario, o per delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi ed alle condizioni descritte nel regolamento.

Art. 11

I soci non possono richiedere alcun emolumento per le loro prestazioni volontarie, anche se di carattere continuativo; non possono ripetere i contributi prestati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 12

I soci effettivi devono prestare la loro attività, il loro lavoro, la loro capacità con perfetta dedizione e con il più largo spirito volontaristico.

Pertanto nessun emolumento è loro riconosciuto o può essere richiesto per le loro prestazioni personali, anche se di carattere continuativo, salvo il rimborso delle spese di rappresentanza ed il vitto e l'alloggio quando risiedono, con funzioni, in istituzioni dell'associazione.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 13

Sono organi dell'associazione: l'assemblea generale dei soci, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci.

Art. 14

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo possibilmente entro il mese di aprile o, in ogni caso, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio consuntivo; le altre, invece, ogni qualvolta lo

richiedano motivi di urgenza, sia ad iniziativa del presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da un terzo almeno dei soci.

Art. 15

Le assemblee sono indette dal presidente del consiglio d'amministrazione, con invito personale, che deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso, sono fissate dal regolamento.

Art. 16

Ogni socio ha il diritto ad un solo voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 17

Per la validità delle adunanze dell'assemblea in prima convocazione, concorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti, Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto sociale occorre l'intervento personale o per delega di metà più uno dei soci ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art. 18

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 19

L'assemblea generale delibera sui bilanci preventivi e consuntivi, sulle modifiche statutarie e sulla istituzione definitiva di nuove opere: ✓ nomina per quanto di sua competenza, i componenti del consiglio di amministrazione. Tutte le altre attribuzioni, sono deferite al consiglio di amministrazione.

Alla elezione delle cariche sociali, alla quale possono partecipare tutti i soci, sono proclamati eletti quei soci che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Art. 20

L'assemblea è presieduta di norma dal presidente dell'associazione, ed, in sua assenza, dal vice presidente.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21

L'associazione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da sette membri, dei quali quattro eletti tra i soci effettivi, con votazione dell'assemblea dei soci, e tre nominati dall'ordinario diocesano tra i soci.

Il consiglio dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Nell'ipotesi in cui l'ordinario diocesano non abbia fatto pervenire la nomina o riconferma dei membri di propria

competenza almeno cinque giorni prima dell'assemblea, provvederà alla nomina l'assemblea medesima.

Il consiglio nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Art. 22

I componenti del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. Alla pronuncia di decadenza provvede il consiglio, in deroga all'art. 25 dello statuto, con votazione palese, a maggioranza dei suoi componenti non interessati dal provvedimento; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il consiglio pronuncia sulla decadenza sentito l'interessato e, se del caso, assegnandogli un termine per la produzione di una memoria difensiva.

L'assemblea, nella prima adunanza successiva, e l'ordinario diocesano con atto proprio, secondo la rispettiva competenza, provvedono alla sostituzione del consigliere dichiarato decaduto: i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del quinquennio in corso.

Nell'ipotesi in cui l'ordinario diocesano non provveda alla sostituzione del consigliere dichiarato decaduto entro il termine di cui all'art. 21, vi provvederà l'assemblea nella prima adunanza successiva, come previsto dall'art. 21 stesso. Con le stesse procedure sopra previste sarà regolata l'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, venga a mancare uno o più consiglieri.

Qualora venga a mancare per revoca, decadenza o dimissioni la maggioranza degli amministratori in carica, decade l'intero consiglio.

Art. 23

Il consiglio di amministrazione cura, tutela e promuove tutti gli interessi dell'associazione e dei soci, e provvede all'impiego del patrimonio sociale per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto.

Art. 24

Il consiglio di amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi, e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta se ne presenta la necessità, su invito del presidente o su istanza motivata da almeno tre dei consiglieri.

L'ordine del giorno di ogni seduta viene rimesso per visione all'ordinario diocesano almeno cinque giorni prima.

Art. 25

Le adunanze del consiglio di amministrazione non sono valide se non sono presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le delibere che hanno attinenza all'acquisto, vendita, permuta di beni immobili, e all'assunzione di obbligazioni attive e passive che superino il quarantesimo del patrimonio sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato, vanno prese con una maggioranza di almeno cinque settimi dei componenti il consiglio di amministrazione.

Salva inoltre la ratifica dell'assemblea quando gli impegni superino il decimo del patrimonio, come sopra specificato.

Art. 26

I processi verbali delle delibere sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti gli intervenuti.

Quando uno degli intervenuti si allontana, o ricusa, o non può firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 27

Il presidente rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Dirige le adunanze dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione. Controlla tutti gli atti dell'associazione, firma la corrispondenza e i mandati di pagamento; questi ultimi sono controfirmati da un membro del consiglio e dal segretario.

Art. 28

Spetta al presidente del consiglio di amministrazione di curare l'esecuzione delle delibere prese dal consiglio, di sospendere, per gravi ed urgenti motivi, gli impiegati e salariati e di prendere in caso di urgenza, tutti i provvedimenti disciplinari reclamati dal bisogno, salvo riferirne al consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Art. 29

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne farà le veci il vice presidente o un consigliere delegato o il consigliere più anziano.

Art. 30

Il segretario viene scelto tra i soci secondo le norme previste dagli articoli 9, 11 e 12.

Il segretario è responsabile della custodia e conservazione dei documenti, registri, titoli sociali e della corrispondenza; redige i verbali delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Il segretario deve tenere al corrente la contabilità ed in perfetto ordine i registri contabili. Il segretario può fungere da cassiere.

Art. 31

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri scelti dall'assemblea.

I sindaci sorvegliano la regolare tenuta dei registri contabili, verificano e controllano i bilanci, dandone partecipazione in precedenza all'assemblea e, ogni qualvolta ne siano richiesti, al consiglio, per mezzo di apposite relazioni.

I sindaci, su invito del presidente, sono tenuti ed hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio quando vengono trattate questioni attinenti alla gestione patrimoniale e finanziaria dell'associazione.

I sindaci durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La relazione annuale dei sindaci all'assemblea e copia del bilancio consuntivo sono rimessi annualmente all'ordinario diocesano.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 32

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni immobili;
- b) beni mobili;
- c) donazioni e lasciti
- d) ogni altra attività.

Art. 33

Il patrimonio dell'associazione può essere aumentato illimitatamente.

Ogni anno, in sede di bilancio, il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo che dagli utili di gestione può essere passato a patrimonio, al fine del suo incremento.

Art. 34

Il patrimonio dell'associazione può essere investito in strumenti finanziari a basso rischio, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero comunque utilizzato per il raggiungimento degli scopi dell'Ente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

L'ordinamento interno delle istituzioni e sezioni dell'associazione è disciplinato da un regolamento interno da sottoporsi alla ratifica dell'ordinario diocesano.

Art. 36

Lo scioglimento dell'associazione può venire deliberato dall'assemblea generale con una partecipazione di almeno due terzi dei soci iscritti; la deliberazione deve essere presa da almeno tre quarti dei soci intervenuti.

Art. 37

Qualora l'associazione determini il suo scioglimento, il patrimonio sociale non può essere diviso tra i soci e viene devoluto, soddisfatti gli impegni sociali, ad uno o più enti che, nell'ambito della diocesi di Concordia-Pordenone, si propongano analoghe attività o altri scopi assistenziali, caritativi, educativi, sociali, a giudizio dell'ordinario diocesano.

FIRMATO: Pupulin Roberto Luigi
GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)